

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 92/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Sondrio ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 nei confronti della "Valtellina futura società di capitali, non avendo essa superato il test di operatività previsto dalla legge 724/94 e tenuto conto che il Direttore Regionale ha rigettato le istanze previste dall'art. 37 bis, comma 8 DPR 600/1970.

Con tali avvisi veniva determinato il reddito minimo, applicando al valore delle immobilizzazioni la percentuale di redditività nella misura prevista dalla legge, ai fini IRES, IRAP ed ai fini IVA escludeva rimborsi e/o compensazioni in sede di versamento con il mod. f24 e cessione a terzi. La società produce ricorso a questa Commissione, illustrando la situazione che si è venuta a creare dall'anno 1990, data di costituzione.

La "Valtellina futura" ha per oggetto varie attività nel settore turistico e tempo libero. Essa acquistò a più riprese terreni in Comune di Valdidentro, soggetti a blocco edificatorio. Successivamente, dopo circa 10 anni dall'acquisto, venne approvato da quel Comune un piano di variante al PGT e la società presentò più piani di lottizzazione, che vennero approvati con riserva solo nel 2003.

Nel corso degli anni l'assetto societario subì notevoli variazioni ed attualmente risulta di proprietà della famiglia Ro..

Trattasi dunque di una società ad un socio che si era proposta la costruzione di una struttura di grandi dimensioni comprendenti unità da vendere ed attività commerciali in genere. Per arrivare a tanto, la ricorrente incaricò vari consulenti per la valutazione degli interventi, anche sul piano economico.

Una nuova normativa regionale, in materia di edilizia, allungò i tempi di intervento a causa di ritardi imputabili al Comune che impedì la presentazione della domanda di realizzazione dell'opera.

Ciò a giustificazione della sussistenza di elementi che hanno determinato il non normale svolgimento dell'attività" e la sussistenza di "oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi, ecc" richiamati dalla C.M. n. 5 del 2.2.2007.

In sostanza la ricorrente sostiene che il mancato conseguimento di ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, come previsto dal comma 1 art-30 legge 724 del 1994, "non deriva da una consapevole scelta imprenditoriale", bensì da una situazione di fatto per assenza di investitori e per mancata richiesta di mercato.

Da tale situazione, certamente, l'imprenditore non ha tratto vantaggio.

Infine, va rilevato che la situazione è cambiata a partire dal 2008, avendo la società esposto in bilancio spese di ricerca e di progettazione.

Chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

Controdeduce l'Ufficio confermando la propria tesi.

In particolare sostiene che la società non ha dimostrato la sussistenza di elementi aventi carattere straordinario che hanno impedito nel corso di un ventennio, il conseguimento di ricavi. Ribadisce che dall'anno 1990/91 non sono mai state avviate attività previste dall'oggetto sociale Anche in sede di dichiarazione dei mod. unico ha ignorato la compilazione del prospetto per la verifica del test di operatività.

Richiama tre sentenza di questa Commissione, con le quali venne rigettato il ricorso relativamente agli anni 2003; 2004; 2005.

Chiede il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.

La Commissione, con decreto del Presidente, riuniva i due procedimenti RGR 87/11 e 88/11.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti, la Commissione ritiene che le pretese del ricorrente non possono trovare fondamento nel comma 4bis dell'art. 30 della legge 724/94.

Si deve precisare infatti che sui terreni acquistati dalla società negli anni 1990-91 sussisteva già un blocco edificatorio per cui il mancato conseguimento dei ricavi è da imputarsi non ad una situazione oggettiva, bensì ad una consapevole scelta imprenditoriale. E' vero che il comma 4 bis dell'art. 30 Legge 724/94 prevede, per le società che non hanno superato il test di operatività e che vengono quindi considerate "non operative", la possibilità di ricorrere all'interpello di cui all'art. 37 bis, comma 8, del DPR 600/73 al fine di ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive contenute nello stesso art. 30.

Tuttavia la disposizione appena citata va letta tenendo conto di quanto previsto dalla Circolare n. 5 del 2.2.2007, punto 5, che interviene a precisare la portata di tale disposizione normativa, individuando le fattispecie esimenti dall'applicazione della normativa sulle società non operative.

Dalla lettura della circolare emerge chiaramente come il caso in esame non rientri nell'ambito di operatività della stessa.

Infatti la società, pur avendo presentato alcune certificazioni atte a dimostrare ipotesi di intervento turistico - ricettivo negli anni in questione, non ha svolto effettiva attività imprenditoriale per mancanza di attività reali nei confronti di soggetti terzi.

Non va altresì trascurato che tale situazione oggettiva che avrebbe dovuto avere carattere straordinario, si è perdurata per circa un ventennio (tale è il tempo trascorso fra l'acquisto dei terreni e la emissione dell'avviso di accertamento) e la società non ha mai avviato l'attività prevista nell'oggetto sociale.

Correttamente l'Ufficio ha ritenuto che la ricorrente abbia ottenuto (astrattamente) dei vantaggi nel detenere gli immobili nel regime fiscale delle società commerciali, piuttosto che in altre forme, anche se la presunzione, tra l'altro, non tiene conto delle diverse redditività di un terreno edificabile, rispetto ad uno non edificabile.

Poiché il normale svolgimento di attività è stato vincolato, sia pure in minima parte, da determinazione di soggetti pubblici terzi, (in particolare il Comune di Valdidentro), la Commissione ritiene corretta la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

PQM

Rigetta i ricorsi e compensa le spese.